

Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

Gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza - a partire **dal 15 novembre 2021** – potranno ricorrere alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Tali soggetti possono richiedere al segretario generale della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un **esperto indipendente**, con il compito di agevolare le trattative tra imprenditore e creditori, al fine di individuare una soluzione alla crisi.

L'esperto sarà scelto all'interno di un elenco istituito presso le camere di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere iscritti: i) gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ii) iscritti da almeno 5 anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, iii) gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati, iv) coloro che – pur non essendo iscritti in albi professionali – hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati o piani attestati di risanamento, per le quali non sia stato successivamente dichiarato il fallimento o lo stato di insolvenza.

Per valutare l'opportunità della nomina dell'esperto, è stata istituita una **piattaforma telematica nazionale**, accessibile a tutti gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, contenete le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico operativo per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

L'esperto, dopo l'accettazione dell'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare **l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento** e, in caso positivo, **incontra le altre parti interessate al processo di risanamento**, prospettando loro le possibili strategie di intervento.

Se l'esperto **non ravvisa concrete possibilità di risanamento**, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio interessata, che dispone

l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Per individuare una soluzione adeguata per il superamento della situazione di crisi in cui versa l'impresa, l'esperto avrà a disposizione **180 giorni** (termine prorogabile su accordo tra le parti).

Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, **sia stata individuata una soluzione alla crisi dell'impresa**, le parti possono:

i) concludere un **contratto, con uno o più creditori**, che – se idoneo ad assicurare la **continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni** – produce a favore dell'imprenditore gli effetti premiali di cui all'art. 14 del d.l. 118/2021;

ii) concludere una **convenzione moratoria ai sensi dell'art. 182-octies L.F.** (se ha debiti verso le banche e intermediari finanziari);

iii) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** che produce gli effetti del piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D) L.F., **senza necessità di attestazione**.

L'imprenditore all'esito delle trattative può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182 bis e ss. L.F. oppure, in alternativa:

- Attestare un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D) L.F.,
- Accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare (ad es., amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- Proporre una **domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** ai sensi dell'art. 18 del d.l. 118/2021.

L'accesso alla procedura di composizione negoziata è consentito altresì:

- a) A più imprese appartenenti al medesimo gruppo;
- b) Alle imprese sottosoglia, vale a dire agli imprenditori al di sotto sei seguenti parametri di riferimento:
 - i. attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a Euro 300.000;
 - ii. ricavi lordi complessivi annui non superiori a Euro 200.000;
 - iii. debiti di ammontare non superiore a Euro 500.000, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

	<p>L'imprenditore può richiedere, oltre alla nomina di un esperto, anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio dell'impresa.</p> <p>L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese, insieme all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.</p> <p>Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelati sul suo patrimonio.</p> <p>Fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non possono essere pronunciate sentenze dichiarative di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza nei confronti dell'imprenditore.</p> <p>Durante la pendenza delle trattative, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Del compimento di questi ultimi l'imprenditore deve notificare tuttavia l'esperto nominato.</p> <p>Qualora l'esperto ritenga che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o al risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se – pur in presenza della segnalazione dell'esperto – l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne dà notizia all'esperto, che nei successivi dieci giorni può iscrivere il proprio dissenso nel registro nelle imprese. Se l'atto compiuto arreca pregiudizio agli interessi dei creditori, l'iscrizione del dissenso è obbligatoria.</p> <p>Il d.l. prevede che l'esperto possa invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata e periodica o ad esecuzione differita, qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da Covid-19.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.</p> <p>Con il ricorso alla procedura di composizione negoziata, l'imprenditore beneficia, inoltre, di una serie di misure premiali di carattere fiscale, tra cui la rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.</p>
<p>Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio</p>	<p>Quando nella relazione finale l'esperto dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni dal deposito della relazione finale dell'esperto, una proposta di concordato per cessione dei</p>

beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 161 l.f.

Il ricorso per l'omologa del concordato deve essere presentato al tribunale del luogo dove ha la propria sede principale l'impresa e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Il Tribunale effettua una valutazione in merito alla ritualità della proposta e all'esistenza del presupposto della risanabilità dell'impresa. In caso di esito positivo, provvederà alla nomina di un ausiliario e alla fissazione della data dell'udienza per l'omologa del concordato.

Con il decreto di omologa, il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che condurrà le operazioni di liquidazione.